



Comune di Cilavegna

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.42/2017

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDIANRIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16/06/2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Presente
1. COLLI Giuseppe - Presidente	Sì
2. BATTAGIN Valerio - Consigliere	Sì
3. CANAZZA Cinzia - Consigliere	Sì
4. DAL MORO Diego - Consigliere	Sì
5. FALZONE Giovanna - Consigliere	Sì
6. MORO Anna - Consigliere	Sì
7. RONA Marco - Consigliere	Sì
8. TAGLIABUE Marco - Consigliere	Sì
9. UGAZIO Leonardo - Consigliere	Sì
10. FALZONI Filippo - Consigliere	Sì
11. GIANESELLA MARCO - Consigliere	Sì
12. TORQUATO Alessandra - Consigliere	Giust.
13. UGAZIO Alan - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Maurizio Gianlucio VISCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe COLLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Introduce il presente punto posto all'ordine del giorno il Sindaco-Presidente, il quale invita l'assessore al bilancio Marco RONA a relazionare in merito,

Interviene l'assessore al bilancio Marco RONA il quale spiega che, in base a quello che prevede il decreto Madia, entro il 30 di settembre, per l'anno 2017, occorre aggiornare il piano delle partecipate ovvero le società in cui il Comune è azionista. Comunica essere stato fatto il punto sulle partecipazioni azionarie del Comune di Cilavegna ed informa essere le seguenti: CLIR - GAL – E.E.SCO – ASM, come partecipazioni dirette. Specifica che in tale ricognizione va indicata la percentuale azionaria e l'importanza o meno di mantenere tale partecipazione, in base allo scopo per la quale è stata costituita.

Fa presente che sia E.E.SCO, sia GAL sono in liquidazione e quindi non sono previsti azioni particolari, mentre occorre mantenere ASM in quanto gestisce il servizio idrico integrato.

Per quanto riguarda il CLIR, invece, comunica che l'Amministrazione comunale intende alienare tale partecipazione, al fine di procedere ad appalto pubblico per i rifiuti, in virtù degli aumenti dei costi applicati dal CLIR di circa il 17% e quindi con l'obiettivo di avere lo stesso servizio a costi inferiori per la cittadinanza.

Interviene il capogruppo di minoranza Alan UGAZIO, il quale pone due domande. La prima riguarda il GAL e chiede se il Comune intende aderire al nuovo GAL, costituito a seguito dello scioglimento del primo, e la seconda riguarda il CLIR e chiede quali siano i benefici di un'uscita dalla Società;

Risponde l'assessore al bilancio Marco RONA, il quale comunica che per il GAL l'Ente farà le sue valutazioni appena si saprà bene cosa vuol fare il nuovo GAL, mentre sul CLIR precisa che i benefici si sostanzieranno in una riduzione dei costi, quindi con intervento sulla tassa rifiuti;

Interviene il capogruppo di minoranza Alan UGAZIO il quale anticipa voto di astensione del gruppo specificando di non essere contrari all'uscita dal CLIR, per le motivazioni esposte dalla maggioranza, ma ritiene non sia così automatico appaltare bene il servizio e porta ad esempio altri Comuni che già hanno fatto il medesimo percorso.

Esprime ora una considerazione più politica chiedendo al Sindaco quanto abbia fatto il Comune negli ultimi anni per partecipare all'attività del CLIR, per far sentire la voce e le esigenze di Cilavegna. E' a conoscenza della difficile situazione del CLIR, ma sottolinea la mancanza di attenzione da parte dell'Amministrazione che governa Cilavegna anche attraverso la mancanza di partecipazione alle assemblee indette dalla Società.

Interviene l'assessore al bilancio Marco RONA, il quale comunica come, al contrario, siano state fatte le giuste pressioni, ma sottolinea avere il Comune di Cilavegna una quota di partecipazione del 3,59% che non rappresenta una soglia di controllo. Ritiene, dalle indagini di mercato effettuate, che si possa appaltare il servizio a costi inferiori con beneficio sulla tassa rifiuti.

Interviene il Sindaco-Presidente il quale spiega come il CLIR nel 2009-2010 abbia deciso di liquidare ai soci le quote che aveva della vecchia partecipazione del Comune di Vigevano, quote che aveva pagato non al valore nominale, ma stimando una somma di diverse centinaia di migliaia di euro. Spiega come il CLIR abbia deciso di distribuirle trattenendo il 10%. Comunica non essere stato d'accordo con tale decisione non capendo l'operazione, posto che uscivano 70.000,00 abitanti e quindi non fosse necessario capitalizzare la società con risorse che non servivano e trattenere il 10%. Comunica essere venuto a conoscenza, dopo pochi mesi, che i soldi servivano per gli studi di fattibilità e per la costruzione di una discarica per la quale non era e non è d'accordo. Spiega che non partecipando alle assemblee ed

all'approvazione di tali bilanci, almeno il Comune di Cilavegna, unico contrario, non è stato connivente in tale scelta. Spiega essersi comunque sempre confrontato con i vertici del CLIR e ritiene di aver fatto il meglio per Cilavegna. Comunica come fossero state promesse migliorie, mai realizzate e spiega che recarsi ad una assemblea con una quota di partecipazione così bassa non consente certo di cambiare quanto già deciso dalla Società. Spiega inoltre che il servizio proposto è un pacchetto standard che per Cilavegna ora non va bene. Comunica aver dato deleghe per assemblee ufficiali ma di aver partecipato ad assemblee informali dove si fa politica e spiega che le proposte mettevano in luce un servizio che peggiorerà, nonostante l'aumento del 12% dei costi a carico del Comune. Cita ad esempio la reintroduzione delle calotte per il vetro, come pure la mancata dotazione di contenitori per la carta. Spiega che grazie a questo decreto c'è la possibilità di rivedere le quote azionarie e valutare se un servizio sia utile e vantaggioso o meno.

Ritiene giusta la strada di appaltare il servizio con un capitolato specifico, che risponda alle esigenze del paese, con tetti di spesa specifici che possano garantire un abbassamento della tassa rifiuti.

Spiega che la precedente normativa permetteva servizi in house senza particolari requisiti tecnici da parte delle Società, requisiti che oggi si devono possedere e che invece il CLIR non ha. Non si ritiene d'accordo sui costi e fa presente come oggi i costi debbano essere coperti, secondo normativa, al 100% con la tariffa. Rileva quindi come rimanere nel CLIR comporti un peggioramento del servizio con aumento dei costi.

Interviene il capogruppo di minoranza Alan UGAZIO, il quale ringrazia il Sindaco per i chiarimenti forniti. Conferma l'astensione al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni**, **non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui *al* comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo **unico**;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del

criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cilavegna e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. A, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTI gli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 183 del 21/09/2017 per la predisposizione della ricognizione;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione/dismissione delle sottoindicate partecipazioni:

- Società C.L.I.R. S.p.A. per: ricercare un nuovo affidatario del Servizio attualmente gestito dallo stesso C.L.I.R., previo appalto ad evidenza pubblica, che porterà ad un contenimento dei costi di funzionamento il cui risultato darà benefici alla cittadinanza e una migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica comunale e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ. o eventuale altro procedimento previsto da norme speciali;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto delle norme societarie e dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RITENUTO congruo procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione delle partecipazioni detenute:

- nella società C.L.I.R. S.p.A: con quote azionarie pari al 3,59% del Capitale Sociale;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 19 del 05/05/2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Amministrazione Generale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli n. 9 – contrari // - astenuti n. 3 (minoranza consiliare: Alan Ugazio, Marco Giancesella, Filippo Falzoni) su n. 12 consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 30 settembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. di procedere all'alienazione/dismissione delle seguenti partecipazioni:

– società C.L.I.R. S.p.A.: alle seguenti condizioni: alienazione delle quote azionarie pari al 3,59% del Capitale Sociale; modalità operative di alienazione rientranti nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto delle norme societarie e dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

III. di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni:

– società GAL LOMELLINA S.r.l. , che siano posta in liquidazione entro il 31/03/2018;

– società E.E.S.CO S.r.l., che sia posta in liquidazione entro il 31/03/2018;

per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna di cui all'allegata relazione tecnica

IV. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

V. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

VI. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

VII. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

VIII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Si pone ai voti l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 9 – contrari // - astenuti n. 3 (minoranza consiliare: Alan Ugazio, Marco Giancesella, Filippo Falzoni) su n. 12 consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del decreto legislativo 267/2000.

* * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
Dott. Avv. Giuseppe COLLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

P A R E R I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16/06/2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

-

PARERE PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

BOLLATI CARMEN

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

P A R E R I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16/06/2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

PARERE PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Marco Bagnoli



COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PV

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 42 DEL 28/09/2017

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione sarà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 09-ott-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 24-ott-2017.

Nello stesso giorno, 09-ott-2017, l'oggetto del presente verbale sarà comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Cilavegna, 06/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
firmato digitalmente
Maurizio Gianlucio Visco